

I beni della fraterna, non potevano da un fratello essere obbligati senza consentimento degli altri. Le obbligazioni assunte senza tale consentimento cadevano sui beni suoi particolari, e sulla sua quota dei comuni.

Chi voleva le divisioni, citava al magistrato del proprio per terminazione a dividere. Ottenuta la terminazione, se non era interdetta, cioè reclamata, o veniva laudata, cioè confermata, dovevansi fare le divisioni amichevolmente nel termine di otto giorni. Altrimenti il magistrato, formato l'asse attivo e passivo, ed assunte le stime, faceva egli le parti o polizze: primo a scegliere era il fratello minore, poi gli altri.

Insorgendo quistioni, poichè erano controversie fra congiunti, potevasi esigere che fossero decise da quattro arbitri, che chiamavansi confidenti. Se questi non giudicavano nel termine loro prefisso, si agitava la causa innanzi al magistrato. Se in detto termine giudicavano, era inappellabile ed esecutiva la sentenza nei punti, sui quali tutti quattro fossero stati concordi: sugli altri portavasi la controversia in grado d'appello ai consigli e collegi.

Anche nelle comunioni di beni, che fossero esistite fra estranei, chi voleva le divisioni citava per terminazione a dividere. Emessa la quale, e non venendo interdetta, o essendo laudata, se le divisioni non erano fatte amichevolmente entro otto giorni, il magistrato faceva esso le parti o polizze, seguendo poscia le assegnazioni, non a scelta, come fra fratelli, ma per estrazione a sorte. Era competente il magistrato del proprio, quando i beni da dividere si trovavano in Venezia o dogado; e quello del procuratore, quando si trovavano fuori. Se la comunione comprendeva beni in Venezia o dogado, e beni di fuori, la terminazione a dividere impetravasi al magistrato del proprio, e la estrazione a sorte delle parti aveva luogo presso il magistrato medesimo, con intervento anche di quello del procuratore.

La legge negava azione civile per qualsiasi pretensione procedente da giuoco. Vietava pure che si facesse ragione intorno a cose o danari dati, prestati o promessi per causa turpe.